

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

06/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici: comunicazioni relativi ai Certificati di esecuzione dei lavori pubblici – Comunicato del 2 febbraio 2011 2

Consiglio dei Ministri: approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale. Prima dell'approvazione definitiva del provvedimento sarà però necessario rendere le prescritte comunicazioni alle Camere 3

Costi e Fabbisogni Standard: dal 31 gennaio Comuni, Province e Unioni di Comuni potranno compilare i questionari disponibili sul portale *Progetto Federalismo Fiscale* 4

Le attività finanziate con l'utilizzo delle sanzioni del Codice della Strada sono soggette alle limitazioni introdotte dall'art.9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010 – Corte dei Conti Piemonte del 26 gennaio 2011 5

Monitoraggio del lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 6

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici: comunicazioni relativi ai Certificati di esecuzione dei lavori pubblici – Comunicato del 2 febbraio 2011

Attualmente i Certificati di esecuzione dei lavori sono rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell'art. 22, commi 7 e 8, del D.P.R. 34/2000.

In relazione alle modalità del rilascio dei certificati di esecuzione lavori, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha predisposto il comunicato del 2 febbraio 2011 contenente le indicazioni per la messa a regime del nuovo sistema.

Secondo quanto contenuto nella comunicazione del 2 febbraio:

1. a decorrere dalla data del 14 febbraio 2011, i Certificati dovranno essere rilasciati utilizzando esclusivamente il nuovo sistema informatico accessibile dal portale Internet dell'Autorità nella sezione dei servizi ad accesso riservato;
2. le modalità di utilizzo del nuovo sistema saranno illustrate nel manuale utente anch'esso pubblicato nella medesima sezione del portale Internet dell'Autorità.
3. contestualmente all'attivazione del nuovo sistema informatico, l'attuale sistema in uso per la compilazione e l'emissione dei Certificati verrà disattivato relativamente alla possibilità di inserimento di nuovi Certificati;
4. tutti i Certificati nello stato di "emesso" alla data del 14 febbraio 2011 saranno disponibili nel nuovo sistema informatico per la consultazione e la stampa da parte degli utenti autorizzati;
5. i dati relativi ai Certificati nello stato "in preparazione" saranno disponibili sull'attuale sistema per l'eventuale completamento della procedura di rilascio, per 30 giorni lavorativi a partire dal 14 febbraio 2011, ovvero fino al 16 marzo 2011. A partire da tale data, tutti i certificati non rilasciati dovranno essere inseriti *ex novo* sul nuovo sistema;
6. gli utenti potranno accedere al nuovo sistema utilizzando le stesse credenziali di cui già in possesso per il rilascio dei Certificati con la precedente procedura;
7. le SOA (Società Organismo di Attestazione) potranno accedere in consultazione alla nuova procedura attraverso l'apposito *link* disponibile sul portale Internet nella sezione dei servizi ad accesso riservato utilizzando le credenziali già rilasciate dall'Autorità a seguito di registrazione al servizio di "Anagrafe".

Sul sito dell'Autorità inoltre è possibile consultare la sezione Faq aggiornata ed ampliata a nuove tematiche ed istituti.

Gli argomenti a cui sono stati dedicati nuovi gruppi di FAQ sono:

- acquisizione in economia;
- determina a contrarre;
- documento unico di regolarità contributiva - DURC;
- verifica congruità dell'offerta.

Consiglio dei Ministri: approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale. Prima dell'approvazione definitiva del provvedimento sarà però necessario rendere le prescritte comunicazioni alle Camere

L'esame da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, si è concluso nella giornata del 3 febbraio 2011.

La proposta di parere del Presidente della Commissione, posta in votazione, non è stata approvata essendovi stata parità tra i voti favorevoli e quelli contrari.

In data 3 febbraio, Il Consiglio dei Ministri, convocato in via straordinaria, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale (che abbiamo già avuto modo di pubblicare nel precedente numero).

Successivamente il Presidente della Repubblica, che ha il compito di emanare il testo del decreto legislativo (come previsto dall'articolo 87 della Costituzione), ha rilevato che non sarà possibile procedere all'emanazione non essendosi perfezionato il procedimento per l'esercizio della delega previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 2 della Legge n. 42 del 2009 che sanciscono l'obbligo di rendere comunicazioni alle Camere prima di una possibile approvazione definitiva del decreto in difformità dagli orientamenti parlamentari.

In conseguenza di ciò il Governo ha dichiarato che si procederà a rendere comunicazioni alle Camere.

Costi e Fabbisogni Standard: dal 31 gennaio Comuni, Province e Unioni di Comuni potranno compilare i questionari disponibili sul portale *Progetto Federalismo Fiscale*

La determinazione dei Fabbisogni standard di Comuni città metropolitane e Province, oltre ad essere finalizzata ad un uso più efficiente delle risorse pubbliche, ha l'obiettivo dal punto di vista pratico, di definire appunto gli standard che entreranno in vigore nel 2012 per almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'art.21 comma 3 e 4 della legge n.42/2009.

Il sistema dei fabbisogni standard dovrà essere messo a punto entro il 2014, anno in cui secondo la previsione della legge n.42/2009 entreranno in vigore i fabbisogni standard per tutte le funzioni fondamentali.

Il processo di determinazione dei fabbisogni standard è iniziato.

Per il 2011 le funzioni individuate per i Comuni, che sono oggetto di rilevazione, sono quelle di "Polizia Locale" e quelle "Generali di amministrazione, di gestione e di controllo", mentre per le Province le funzioni sono quelle nel "Campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro" e quelle "Generali di amministrazione, di gestione e di controllo".

Già dal 31 gennaio 2011, gli Enti possono collegarsi al portale del Progetto Federalismo Fiscale <https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/> sia per la compilazione dei questionari che accedere a tutte le informazioni su quanto è stato fatto finora e su quanto avverrà in futuro, anche con la collaborazione degli Enti.

Dal sito internet del portale del Progetto Federalismo Fiscale:

Un progetto per rendere più efficienti i servizi di Comuni, Province e Unioni di Comuni

Dal prossimo 31 gennaio Comuni, Province e Unioni di Comuni saranno chiamati a rispondere alla rilevazione predisposta dalla SOSE - Società per gli Studi di Settore Spa, affidataria dell'individuazione delle metodologie per la determinazione dei Costi e dei Fabbisogni standard secondo il D.Lgs. n.216 del 26/11/2010.

Sose Spa, in collaborazione con IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, e UPI - Unione delle Province d'Italia - ha avviato la predisposizione di questionari volti ad analizzare i servizi riferiti alle funzioni fondamentali individuate per Comuni, Province e Unioni di Comuni.

Le funzioni fondamentali stabilite sono: 6 riferite ai Comuni e 6 alle Province. Le prime ad essere analizzate saranno le "Funzioni di Polizia Locale" per i Comuni/Unioni di Comuni e le "Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico" relative ai servizi del "Mercato del Lavoro" per le Province.

Il programma di rilevamento coinvolgerà - ad esclusione di quelli appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano - Comuni, Province e Unioni di Comuni, i quali saranno chiamati a collaborare, attraverso la compilazione dei questionari disponibili sul portale Progetto Federalismo Fiscale <https://opendata.sose.it/fabbisognistandard>, fornendo dati propri in possesso all'Ente, in aggiunta alle informazioni desumibili da altre banche dati ufficiali. A tal fine, in questi giorni le Amministrazioni riceveranno le lettere contenenti le istruzioni e le credenziali di accesso al portale. L'invio avverrà tramite il servizio di posta elettronica certificata (PEC), per gli Enti che ne sono in possesso, e con raccomandata A/R per quelli ancora sprovvisti.

I Comuni e le Province, avranno a disposizione 60 giorni per restituire per via telematica il questionario.

Le attività finanziate con l'utilizzo delle sanzioni del Codice della Strada sono soggette alle limitazioni introdotte dall'art.9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010 – Corte dei Conti Piemonte del 26 gennaio 2011

Con deliberazione n. 5/2011/SRCPIE/PAR, la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, si è espressa in relazione alla possibilità o meno di, incrementare la parte variabile del fondo per il trattamento economico accessorio del personale, delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dall'art. 208 del codice della strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni), alla luce delle limitazioni introdotte dall'art. 9, comma 2- bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

La norma in questione infatti consente ai Comuni di utilizzare i proventi delle sanzioni, ad esempio, per finanziare prestazioni aggiuntive per turnazione-flessibilità oraria degli agenti di polizia municipale, al fine di potenziare i controlli e la prevenzione delle violazioni alle norme del Codice della Strada.

L'art. 9, comma 2- bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*.

Secondo il collegio i proventi ex art. 208 del codice della strada, destinati a finanziare il trattamento accessorio, non si possano escludere dal tetto di spesa in esame, anche se al fine di potenziare le attività di controllo e di accertamento delle violazioni.

Quanto sopra in relazione alla rigida previsione di cui al citato art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78 che si inserisce nel contesto normativo di una manovra recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ove, a tali fini, si impone il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, incluso l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

La Corte conclude inoltre precisando che:

spetta a ciascun Ente, nell'ambito delle proprie scelte discrezionali, da un lato determinare la destinazione dei proventi in esame, osservando i vincoli di cui all'art 208 del codice della strada, e dall'altro selezionare, nel rispetto delle previsioni normative da ultimo introdotte dalla legge n. 122 del 2010, le prestazioni da finanziare con i trattamenti accessori, anche in ragione della maggiore utilità ed opportunità delle stesse per l'Ente.

Monitoraggio del lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

Il dipartimento della Funzione Pubblica rende noto che è in corso di rilascio l'applicazione informatica predisposta al fine della compilazione *on line* da parte delle amministrazioni pubbliche di "un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate" prevista ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e come indicato dalla Direttiva n. 2/2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

La rilevazione riguarderà inizialmente la redazione del rapporto relativo all'anno 2009 ed a seguire quella del rapporto relativo all'anno 2010.

Ogni altra informazione in merito allo svolgimento della rilevazione, incluso la data di apertura, le procedure tecniche e l'indirizzo del sito dedicato alla stessa, sarà fornita con una Direttiva del Ministro di imminente pubblicazione.

Il Ministero inoltre rende noto che la redazione del rapporto rimane prevista attraverso la sopraindicata procedura informatica con conseguente slittamento dei tempi secondo le istruzioni che saranno date con la predetta Direttiva.

Si ricorda che le tipologie di lavoro flessibile oggetto della rilevazione sono:

1. i contratti di lavoro a tempo determinato (decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368);
2. gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato (art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001);
3. art. 110, decreto legislativo n. 267/2000, art. 15-septies, decreto legislativo n. 502/1992);
4. i contratti di formazione e lavoro (art. 3 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984, art. 16, decreto-legge n. 299/1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 451/1994, n. 451);
5. i rapporti formativi: tirocini formativi e di orientamento (art. 18 della legge n. 196/1997);
6. i contratti di somministrazione di lavoro, le prestazioni di lavoro accessorio e i contratti di inserimento (decreto legislativo n. 276/2003);
7. i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 7, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001);
8. gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili (art. 36, comma 4, decreto legislativo n. 165/2001).

Bergamo, 07 febbraio 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord